

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se costituisca trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1/2005 <sup>(1)</sup>, il trasporto effettuato da un'associazione per la protezione degli animali riconosciuta come soggetto di pubblica utilità e diretto ad affidare a terzi cani randagi a fronte del pagamento di un compenso («tassa di protezione»)
  - a) inferiore o appena sufficiente a coprire le spese sostenute dall'associazione per l'animale, il trasporto e l'affidamento,
  - b) superiore alle suddette spese, fermo restando che il profitto conseguito è impiegato per finanziare le spese rimaste scoperte per l'affidamento di altri cani randagi, le spese per tali cani o altri programmi di protezione degli animali.
  
- 2) Se sia un operatore che effettua scambi comunitari ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 90/425/CEE <sup>(2)</sup> un'associazione per la protezione degli animali riconosciuta come soggetto di pubblica utilità che trasferisce cani randagi in Germania e li affida a terzi dietro pagamento di un compenso («tassa di protezione»)
  - a) inferiore o appena sufficiente a coprire le spese sostenute dall'associazione per l'animale, il trasporto e l'affidamento,
  - b) superiore alle suddette spese, fermo restando che il profitto conseguito è impiegato per finanziare le spese rimaste scoperte per l'affidamento di altri cani randagi, le spese per tali cani o altri programmi di protezione degli animali.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224, pag. 29).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il  
25 giugno 2014 — Direktor na Agentsia «Mitnitsi»/«Biovet» AD**

**(Causa C-306/14)**

(2014/C 303/33)

*Lingua processuale: il bulgaro*

### Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

### Parti

Ricorrente per cassazione: Direktor na Agentsia «Mitnitsi»

Resistente nel giudizio di cassazione: «Biovet» AD

### Questioni pregiudiziali

1. Quale significato abbia la nozione di «processo di fabbricazione» di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche <sup>(1)</sup>, e se la suddetta nozione comprenda la pulizia e/o la disinfezione come processi finalizzati a conseguire determinati livelli di nettezza, prescritti dalle buone prassi di fabbricazione dei medicinali.

2. Se l'articolo 27, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 92/83 consenta che gli Stati membri, dopo aver stabilito per via legislativa l'esenzione dell'alcol dall'accisa armonizzata, a condizione che esso sia impiegato in un processo di fabbricazione e che il prodotto finale non contenga alcol, introducano una norma in base alla quale, ai fini dell'applicazione della suddetta esenzione, l'alcol utilizzato a scopi di pulizia non si considera impiegato nel processo di fabbricazione.
3. Se, con riguardo ai principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, sia legittimo introdurre, con effetto immediato (ossia senza un adeguato lasso di tempo che consenta un adeguamento del comportamento degli operatori economici), una finzione come quella di cui all'articolo 22, paragrafo 7, dello ZADS, la quale, nel caso di un'esenzione dall'accisa introdotta discrezionalmente da uno Stato membro, limiti il rimborso dell'imposta sull'alcol utilizzato come prodotto per pulizia.

---

(<sup>1</sup>) GU L 316, pag. 21.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Ráckevei Járásbíróság (Ungheria) il 1° luglio 2014**  
**— Banif Plus Bank Zrt./Lantos Márton e Lantos Mártonné**

**(Causa C-312/14)**

(2014/C 303/34)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Ráckevei Járásbíróság

**Parti**

*Ricorrente:* Banif Plus Bank Zrt.

*Resistenti:* Lantos Márton e Lantos Mártonné

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se si debba ritenere che, in forza di quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 (servizi e attività di investimento) e 17 (strumento finanziario) nonché all'allegato I, sezione C, punto 4 (operazioni a termine in valuta estera, strumenti derivati) della direttiva 2004/39/CE (<sup>1</sup>), costituisca uno strumento finanziario l'offerta al cliente di un'operazione (di cambio) che, giuridicamente configurata quale contratto di prestito in valuta estera, consiste in una compravendita a pronti al momento della concessione del prestito e a termine al momento del rimborso, che viene eseguita mediante la conversione in fiorini ungheresi di un importo registrato in valuta estera e che espone il prestito del cliente agli effetti e ai rischi (rischio di cambio) del mercato dei capitali.
- 2) Se si debba ritenere che, in forza di quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, punto 6 (negoiazione per conto proprio) e all'allegato I, sezione A, punto 3 (negoiazione per conto proprio), della direttiva 2004/39/CE, costituisca un servizio o un'attività di investimento un'attività di negoziazione per conto proprio effettuata in relazione allo strumento finanziario descritto nella prima questione.
- 3) Se l'istituzione finanziaria debba procedere alla valutazione di adeguatezza imposta dall'articolo 19, paragrafi 4 e 5, della direttiva di cui trattasi, tenendo conto del fatto che l'operazione a termine in valuta estera che costituisce un servizio di investimento relativo a strumenti finanziari derivati è stata offerta quale parte di un altro prodotto finanziario (vale a dire un contratto di prestito) e che lo strumento derivato costituisce di per sé uno strumento finanziario complesso. Se si debba ritenere che non risulti applicabile l'articolo 19, paragrafo 9, della direttiva a motivo del fatto che, poiché i rischi assunti dal cliente in relazione al prestito e allo strumento finanziario sono sostanzialmente diversi, risulta indispensabile la valutazione dell'adeguatezza nei limiti in cui l'operazione contiene uno strumento derivato.